



COMUNE DI CALATABIANO
(PROVINCIA DI CATANIA)

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE IN
FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI
HANDICAP FREQUENTANTI LE SCUOLE
DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI
PRIMO GRADO**

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 DEL 08.09.2014

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente Regolamento ha ad oggetto la disciplina del servizio di assistenza igienico personale erogato dall'ente in favore degli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, al fine di migliorarne la gestione.

ART. 2

AMBITO NORMATIVO REGOLATORE DEL SERVIZIO

1. L'ambito normativo regolatore del servizio è costituito da:
 - L. n. 104/92, art. 13 comma 1, che espressamente prevede *"l'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati... omissis"*;
 - L. n. 328/00 la quale si è proposta di riformare le politiche sociali, definite universalistiche, promuovendo interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità; eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
 - L.R. n. 68/81, art. 10, che sancisce *"l'inserimento dei soggetti portatori di handicap nelle istituzioni educative e scolastiche normali per mezzo d'assegnazione di personale adeguato per soddisfare le esigenze d'integrata permanenza e di socializzazione graduale"*;
 - L.R. n. 16/86, avente per oggetto: *"Piano di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge regionale del 18 aprile 1981, n. 68"*;
 - L.R. n. 15/04, all'art. 22, che fissa la ripartizione delle competenze in materia di assistenza di soggetti con handicap gravi nel seguente modo:
 1. L'assistenza igienico personale e gli altri servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui all'art. 3, comma

3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono di competenza dei Comuni singoli e associati della Regione Siciliana.

2. Rimane ferma la competenza delle Province regionali per i servizi di cui al comma 1 qualora i soggetti da assistere frequentano le scuole secondarie di secondo grado e gli altri istituti superiori ed universitari";

- Circolare 27 giugno 1996, n. 8 dell'Assessorato degli Enti Locali esplicitativa della superiore normativa regionale;

- Circolare del 13 novembre 2002, n. 16, dell'Assessorato degli Enti Locali, dal titolo "*Assistenza igienico personale agli alunni portatori di handicap. Direttive*", *che individua competenze in capo alle istituzioni scolastiche*;

- Circolare del 7 novembre 2003, n. 15, dell'Assessorato degli Enti Locali, dal titolo "*Assistenza igienico-personale agli alunni portatori di handicap, anno scolastico 2003/2004 - Direttive*", che ribadisce il diritto all'istruzione da parte di tutti i cittadini con disabilità (artt. 2, 3, 38 della Costituzione) e che, stante il carattere specialistico delle richieste prestazioni, esse non sono riconducibili alle mansioni dei collaboratori scolastici non qualificati;

- Circolare del 07 marzo 2005, n. 3, dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, che ribadisce la competenza del servizio in oggetto in capo agli Enti Locali per gli alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado, la gratuità del servizio a prescindere dalla condizione economica delle famiglie; nonché, l'espletamento di detto servizio quale servizio essenziale ed obbligatorio non derogabile da parte degli Enti Locali chiamati ad assicurarlo, con onere a carico dei propri bilanci.

ART. 3

DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Possono accedere al servizio di assistenza igienico personale gli alunni residenti nel Comune di Calatabiano in condizione di non autosufficienza sul piano motorio od insufficienti mentali che non hanno il controllo degli sfinteri.
2. Possono, altresì, accedere al servizio gli alunni non residenti, che versano nelle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, previa attivazione di protocollo

d'intesa con i Comuni di residenza, al fine di regolamentare l'erogazione del servizio nei loro confronti da parte del Comune di Calatabiano con assunzione degli oneri economici a totale carico degli stessi Comuni di residenza sì da attuare un equo contemperamento tra interesse pubblico al contenimento dei costi di bilancio ed interesse pubblico alla tutela dell'istruzione degli alunni portatori di handicap, con effettiva rimozione di ogni elemento ostativo all'attuazione del diritto di uguaglianza formale e sostanziale, quale diritto soggettivo ad immediata esigibilità e costituzionalmente protetto onde soddisfare anche le legittime aspettative delle famiglie.

ART. 4

TIPOLOGIE DELLE PRESTAZIONI

1. Le prestazioni da assicurare sono le seguenti:
 - a) igiene e cura della persona;
 - b) collaborazione, se richiesta, con i docenti nelle varie fasi delle attività scolastiche;
 - c) accompagnamento degli alunni all'interno ed all'esterno della struttura scolastica anche in occasione di viaggi di istruzione.

ART. 5

MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. Annualmente il Dirigente Scolastico, solo in assenza di personale formato di cui possa disporre, trasmette formale attestazione sull'entità degli alunni con handicap frequentanti i singoli plessi, sulla gravità della disabilità sofferta, sul numero di collaboratori qualificati e disponibili e sul fabbisogno di unità necessarie all'erogazione del servizio.

ART. 6

ACCESSO GRATUITO AL SERVIZIO

1. Trattandosi di servizio diretto a favorire la frequenza scolastica e, pertanto, a garantire il diritto allo studio, è prevista la gratuità del servizio a prescindere dalla condizione economica delle famiglie (cfr. D.A. 867 del 15/04/2003).

ART. 7

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio è assicurato tramite impiego di n. 01 operatore per ogni 4/5 soggetti da assistere in ogni plesso scolastico.
2. E' assicurato, in ogni caso, n. 01 assistente in presenza anche di un solo alunno con handicap grave.
3. Nel caso in cui nel plesso scolastico risultino inseriti meno di 4 soggetti non autosufficienti il competente ufficio servizi sociali, di concerto con l'autorità scolastica e previo consenso delle famiglie interessate, opera per il raggruppamento in uno stesso plesso del numero di alunni previsto (almeno 4) per l'assegnazione di un operatore.
4. Se la condizione sopra descritta non potesse attuarsi, il Comune, trattandosi di servizio che consente all'alunno portatore di handicap l'esercizio del diritto allo studio costituzionalmente garantito, provvede ugualmente all'assegnazione dell'operatore per il servizio di assistenza igienico personale anche in presenza di un numero inferiore di alunni in condizioni di handicap.
5. La famiglia dell'alunno è tenuta a rispettare l'orario scolastico ed ad informare la segreteria della scuola delle assenze prolungate.

ART. 8

FONTI DI FINANZIAMENTO

1. L'onere è a carico del bilancio comunale, salvo che per gli alunni non residenti.

ART. 9

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente normato nel presente regolamento, si rimanda a quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti in materia.